

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

123 – 19603 / 2015

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - ATTIVITA' 5.5. ALLEGATO VIII PARTE SECONDA D.LGS. 152/06 E S.M.I. - ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI NON CONTEMPLATI AL PUNTO 5.4 PRIMA DI UNA DELLE ATTIVITÀ ELENcate AI PUNTI 5.1, 5.2, 5.4 E 5.6 CON UNA CAPACITÀ TOTALE SUPERIORE A 50 MG.

SOCIETA': FER NOVA SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: STRADA DEL FRANCESE 97/37 - 10156 TORINO

P. IVA: 02468590019

POS. N. 007417

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- la Società FERNOVA risulta autorizzata con D.D. n. 24 – 3471/2012 del 2/02/2012 allo svolgimento delle attività di messa in riserva [R13] e recupero [R4], deposito preliminare [D15] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
- con il suddetto provvedimento sono state accorpate i titoli autorizzativi già rilasciati per le due sedi operative contigue di Strada del Francese 97/37 e 97/45;
- per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014, l'attività svolta nell'impianto è diventata fattispecie da Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), riconducibile alla tipologia 5.5. dell'Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti", pertanto, in data 05/09/2014 la società presentava istanza ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'ottenimento dell'AIA;
- in data 16/09/2014, prot. n. 145055 veniva data comunicazione di avvio del procedimento;
- in data 20/11/2014 si svolgeva la Conferenza dei Servizi, nella quale veniva verificato lo stato di applicazione delle BAT (Best Available Techniques) all'impianto in esame. In tale sede veniva anche data lettura del parere pervenuto dal **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** nel quale si

evidenziano gli art. 4, comma 6 del DPR 151/2011 e art. 4 comma 6, 7, 8 del DM 7/8/2012 rispetto alle condizioni di esercizio autorizzate dal comando ai fini antincendio.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il D.Lgs. 46/2014 recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, entrato in vigore in data 11/4/2014 individua, tra l’altro, alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In particolare, all’art. 29 ter lett. m), il decreto dispone che debba essere elaborata una relazione di riferimento prima della messa in esercizio dell’installazione, oggetto di validazione da parte dell’Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 29 sexies comma 9 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato;
- con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/1/2015, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto di aver provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, con apposito Decreto n. 272 del 13/11/2014;
- con nota prot. n. 79891/LB7/SA del 28/05/2015 veniva richiesto alla società di produrre *la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto 272 del 13/11/2014.*

CONSIDERATO CHE:

- dall’esame della documentazione agli atti è emerso che:
 - per quanto concerne la gestione rifiuti, la società svolge anche operazioni di selezione e cernita, accorpamento e riduzione volumetrica, da codificarsi come R12, con riferimento all’Allegato C al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - per quanto concerne gli scarichi idrici, dall’attività non origineranno scarichi di acque reflue industriali soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte III;
 - con provvedimento prot. n. 10906 del 13/02/2008, la SMAT ha approvato il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche previsto dal Regolamento regionale 1/R del 20/20/2006;
 - la società è in possesso di Certificazione di Prevenzione Incendi prot. n. 33331 del 19/12/2008;
 - la Società è in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 per il sito in oggetto;

- è altresì in possesso della Certificazione di cui al Regolamento (EU) n. 333/2011 del 22/09/2014 di validità triennale;
- nel corso dell'istruttoria sono stati presi a riferimento i BREF (Bat REference Documents) che, a livello europeo, costituiscono, per ciascun settore industriale, i documenti di riferimento per la determinazione delle migliori tecniche disponibili. Tra questi sono stati presi in esame: "Waste treatments industries", "Emissions from storage", "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti";
- in particolare è stato considerato lo stato di applicazione delle BAT relative a ciascuna matrice ambientale:
 - per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività di **gestione rifiuti**:
 - l'attività della Società consiste nello stoccaggio dei rifiuti, e, per i rifiuti speciali non pericolosi, nelle operazioni accessorie di selezione e cernita ed adeguamento volumetrico, meglio codificabili con R12. Inoltre effettua il recupero dei rottami ferrosi e non, ad eccezione dei rottami di rame;
 - l'impianto, come da progetto, è sostanzialmente conforme ai requisiti individuati dalle BAT, pertanto non sono necessari adeguamenti impiantistici;
 - per quanto riguarda le **emissioni in atmosfera**:
 - l'attività di gestione rifiuti non comporta emissioni in atmosfera;
 - in merito alla gestione degli **scarichi ed al risparmio idrico**:
 - dall'attività svolta non derivano scarichi industriali;
 - per quanto riguarda i **consumi energetici**:
 - non sono emerse particolari criticità, dati i consumi esigui derivanti dall'attività esercitata;
 - per quanto riguarda la matrice **rumore**:
 - durante lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti, sin ad ora, non sono emerse criticità in merito;
 - per quanto riguarda la normativa relativa **al rischio di incidenti rilevanti**:
 - la società non ha segnalato la presenza di sostanze pericolose potenzialmente stoccabili all'interno dello stabilimento sopra soglia rispetto all'ambito di applicabilità del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla parte seconda del presente decreto. In particolare sostituirà l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, operazioni R4, R12, R13 e D15 degli Allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto;

- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico previste all'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi della vigente normativa, risulta necessario prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie a copertura dell'attività svolta.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il D.lgs 46/2014 prevede l'obbligo di redazione di una relazione di riferimento, così come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del medesimo decreto, qualora presso l'installazione vengano utilizzate sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione. Con D.M. 272 del 13/11/2014, il Ministero ha individuato le modalità per la valutazione della presenza o meno di sostanze pericolose secondo un'apposita procedura di screening, riportata nel decreto medesimo
- la valutazione prevista dal D.M. 272 del 13/11/2014 è stata richiesta con nota del 26/03/2015, prot. n. 45993/LB7/SA, a cui la società ha dato riscontro nelle integrazioni pervenute in data 9/06/2015, prot. n. 84166. La disamina effettuata dalla ditta necessita di ulteriori approfondimenti che, viste le tempistiche per la chiusura del procedimento, si ritiene possano costituire oggetto di puntuale prescrizione.

RILEVATO CHE:

- il gestore ha provveduto a versare gli oneri istruttori, dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., contestualmente alla presentazione dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Torino prescrizioni a carattere igienico sanitario ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, così come fissati in 150 gg, dall'art. 29-quater, comma 10, del D.Lvo 152/06, e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

RITENUTO pertanto di:

- rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Società FER NOVA S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al sito di strada del Francese 97/37 nel Comune di Torino; la stessa sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R4, R12, R13 e D15) degli Allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto;
- definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati e dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore come disposto dall'art.

29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- stabilire che **entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto**, dovranno essere integrate le garanzie finanziarie già prestate ai sensi D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i., alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, adeguandole al presente provvedimento, anche in relazione alla durata.

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 46/2014;
- il D.Lgs. 49/2014;
- il D.Lgs. 188/2008;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo III bis della parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC e la parte IV in materia di gestione dei rifiuti;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino - Programma 65 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano

DETERMINA:

- 1) di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Società FERNOVA S.r.l., con sede legale e operativa in Torino, strada del Francese, 97/37, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, conformemente a quanto emerso dal verbale di conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi del 20/11/2014 e come previsto dal comma 9 dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e s.m.i.;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l' autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, operazioni R4, R12, R13 e D15 degli Allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3) di stabilire **che entro 60 gg. dalla data di conoscenza della presente**, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Amministrazione provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
- 4) di prescrivere entro e non oltre 60 gg dalla conoscenza del presente atto, l'invio di una relazione contenente la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto 272 del 13/11/2014, che dovrà focalizzarsi sulla presenza di sostanze pericolose, presenti in impianto;
- 5) di prescrivere altresì l'invio, **entro 60 giorni dalla data, dal termine di cui sopra**, di un Piano di Dismissione, nel caso di cessazione definitiva dell'attività, da aggiornarsi secondo le modalità esposte nella Sezione 5 al presente provvedimento;
- 6) di definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati e dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore, come disposto dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione riportata al precedente punto 2; il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile alla stessa;
- 8) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente, come specificati alla Sezione 7

dell'Allegato. In particolare, tale relazione deve:

- contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - comprendere un file .xls (o altro database compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati;
- 9) di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
- 10) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'autorità competente con le frequenze e le modalità individuate al medesimo articolo e pertanto:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 11) di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di conoscenza innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile. Costituisce parte integrante del presente provvedimento l'Allegato composto dalle diverse Sezioni.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 Luglio 2015

SA

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo Guerrini)

ALLEGATO

Sezione 1	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO.....	9
Sezione 2	ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI	10
Sezione 3	PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI.....	17
Sezione 4	PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ACQUE METEORICHE.....	21
Sezione 5	CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO	22
5.1	Situazioni di emergenza	22
5.2	Modifiche dell'impianto o variazione del gestore	22
5.3	Cessazione definitiva dell'attività	22
Sezione 6	LAY OUT DELL'IMPIANTO.....	23
Sezione 7	PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI.....	24
7.1	Rifiuti	24
7.2	Sistemi di contenimento serbatoi/vasche di deposito	24
7.3	Energia	24
7.4	Consumo risorsa idrica	24
7.5	Consumo combustibili	24
7.6	Rumore	24
7.7	Acque meteoriche a valle del trattamento	25
7.8	Aree di stoccaggio	25
7.9	Sistemi di contenimento serbatoi/vasche di deposito	25
7.10	Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3	25

Sezione 1 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'attività svolta consiste nelle operazioni di recupero R12, R12, R13 ed R4 e deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Rifiuti pericolosi

Su tali rifiuti non sono previste operazioni di miscelazione, bensì eventuale travaso nei serbatoi di stoccaggio destinati ai singoli CER, prestando attenzione alla classe di pericolo.

Rifiuti non pericolosi

Presso l'impianto i rifiuti vengono sottoposti ad operazioni di selezione e cernita, nonché ad operazioni di riduzione volumetrica, limitatamente a:

- i rifiuti metallici: mediante presso cesoia;
- i rifiuti di carta e cartone: mediante cassoni compattatori;

nel caso dei rottami è altresì ammissibile la *cessazione dalla qualifica di rifiuto*, ad esclusione dei rottami di rame.

Inoltre, viene prevista l'effettuazione di operazioni di selezione e cernita, nonché di eventuale accorpamento.

L'impianto è inoltre dotato di pelacavi.

Rifiuti costituiti da RAEE

Non vengono effettuate operazioni di disassemblaggio.

Sezione 2 ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Categoria merceologica	CER	Descrizione	Mov. (t/a)	Dep. (t)	Mod. stoc aree deposito	Operazione (**)
Accumulatori	160601*	batterie al piombo	1270	100	Cassoni, cassonetti, fusti A1, interno	R13
	160602*	batterie al nichel-cadmio		3		
	160603*	batterie contenenti mercurio		2		
	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		25		
Rifiuti di origine mercatale	020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	4000	25	Cassoni chiusi A2, esterno	D15
	200302	rifiuti dei mercati		30		
Rifiuti di carta	150101	imballaggi in carta e cartone	8000	25	Cassoni aperti A3, esterno	R13
	150105	imballaggi in materiali compositi				
	150106	imballaggi in materiali misti				
	200101	carta e cartone				
Cavi	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	1750	150	Cassoni A4, interno	R13
Cavi P	170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	50	15	In cassoni A5, interno	R13
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	110299	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi, di cui al punto 5.16 del DM 5/2/98	150	30	In cassoni, A6, interno	R13
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13				
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35				
Vetro	101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	18000	130	In cassoni	R13

Categoria merceologica	CER	Descrizione	Mov. (t/a)	Dep. (t)	Mod. stoc aree deposito	Operazione (**)
	101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11				
	101199	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a rottame fine di cristallo, di cui al punto 2.3 del DM 5/2/98				
	150107	imballaggi in vetro				
	160120	vetro				
	170202	vetro				
	191205	vetro				
	200102	vetro				
Metalli ferrosi	100210	Scaglie di laminazione	132050	2880	Sfusi a terra o in cassoni, raggruppati per pezzatura omogenea A7, esterno	R13/ R4
	100299	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami di lavorazione (in ferro, acciaio, ghisa), di cui al punto 3.1 del DM 5/2/98				
	110599	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a rifiuti di metalli ferrosi o loro leghe, di cui al punto 3.2 del DM 5/2/98				
	120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi				
	120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi				
	150104	imballaggi metallici				
	160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose				
	160116	serbatoi per gas liquido				
	160117	metalli ferrosi				
	170405	ferro e acciaio				
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				
	190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17				
	191202	metalli ferrosi				
200140	metallo					
Ferrosi P	150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	25	7	In cassoni A8, interno	R13

Categoria merceologica	CER	Descrizione	Mov. (t/a)	Dep. (t)	Mod. stoc aree deposito	Operazione (**)
Metalli non ferrosi	100899	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami di lavorazione (in metalli non ferrosi o loro leghe), di cui al punto 3.2 del DM 5/2/98	17350	345	Sfusi a terra o in cassoni, suddivisi per tipologie merceolog. analoghe A12, interno	R13/R4(***)
	110501	zinco solido				
	120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi				
	120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi				
	160118	metalli non ferrosi				
	160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)				
	170401	Rame, bronzo, ottone				
	170402	Alluminio				
	170403	Piombo				
	170404	Zinco				
	170406	Stagno				
	170407	Metalli misti				
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi				
191203	Metalli non ferrosi					
Non ferrosi P	160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	25	5	In cassoni o cassonetti A13, interno	R13
	170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	25	5		
Rifiuti di plastica	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	1500	90	In cassoni o sfuso a terra A15, esterno	R13
	070213	rifiuti plastici				
	120105	limatura e trucioli di materiali plastici				
	150102	Imballaggi in plastica				
	160119	plastica				
	170203	Plastica				
	191204	Plastica e gomma				
200139	plastica					
Inerti e macerie	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	2000	80	In cassoni A9, interno	R13
	170101	Cemento				
	170102	Mattoni				

Categoria merceologica	CER	Descrizione	Mov. (t/a)	Dep. (t)	Mod. stoc aree deposito	Operazione (**)
	170103	Mattonelle e ceramiche				
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06				
	170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03				
	170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				
Legno	030101	scarti di corteccia e sughero	3000	95	In cassoni A10, esterno	R13
	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04				
	030199	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti di legno e sughero, imballaggi in legno, di cui al punto 9.1 del DM 5/2/98				
	150103	imballaggi in legno				
	170201	legno				
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06				
	200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37				
Legno P	030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	50	9	In cassoni, A11, interno	R13
	200137*	legno, contenente sostanze pericolose	50	13		
Pneumatici	160103	pneumatici fuori uso	7000	20	In cassoni A16, esterno	R13
Tessili	040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	8000	220	In cassoni A17, esterno	R13
	040221	rifiuti da fibre tessili grezze				
	040222	rifiuti da fibre tessili lavorate				
	191208	prodotti tessili				
	200110	abbigliamento				
	200111	prodotti tessili				

Categoria merceologica	CER	Descrizione	Mov. (t/a)	Dep. (t)	Mod. stoc aree deposito	Operazione (**)
Oli minerali	120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	2	0.5	Fusti, contenitori in metallo o plastica, su bacino di cont. E grigliato A14, interno	R13
	130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	4			
	130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	2			
	130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	2			
	130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	2			
Filtri e liquidi da bonifica veicoli	160107*	filtri dell'olio	50	15	v. olio A14, interno	D15
	160113*	liquidi per freni	2	0.4		R13
	160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	2	0.2		R13
Rifiuti di varia origine non pericolosi	110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	25	5	In fusti, contenitori big bags, (*) A18, interno	R13
	110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	25	5		
	120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	25	5		
	120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	25	5		
	120199	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami di lavorazione (in ferro, acciaio, ghisa), di cui al punto 3.1 del DM 5/2/98 e cascami di lavorazione (in metalli non ferrosi o loro leghe), di cui al punto 3.2 del DM 5/2/98	25	5		
	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	4000	25		
	160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	1500	50		

Categoria merceologica	CER	Descrizione	Mov. (t/a)	Dep. (t)	Mod. stoc aree deposito	Operazione (**)	
	160122	componenti non specificati altrimenti, limitatamente a parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza	100	25			
	160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	50	5			
	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	3000	50			D15
	200307	rifiuti ingombranti	3000	10			R13-D15
	160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	2	0.2			v. olio A14, interno
Rifiuti di varia origine pericolosi	110205*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	25	5	In fusti, contenitori big bags, (*) A20, interno	R13	
	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	25	7		R13	
	150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	50	18		R13-D15	
	160108*	componenti contenenti mercurio	25	5		R13	
	160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto	5	1		D15	
	160708*	rifiuti contenenti olio	5	0.5		D15	
	160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	5	0.5		D15	
	170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	25	5		R13	

(*) in funzione delle caratteristiche e tipologia, raggruppati per CER omogenei

(**) per i rifiuti speciali non pericolosi, possono essere effettuate anche operazioni di selezione e cernita, eventuale accorpamento, e limitatamente a carta e cartone, compattazione codificabili [R12]

L'accorpamento consiste nell'attività di riconfezionamento, reimballaggio e/o ricondizionamento ai fini dell'ottimizzazione della fase di trasporto, in cui i singoli rifiuti accorpatisi mantengono la loro individualità, senza modifica della composizione o delle loro caratteristiche fisico chimiche, conservando i codici CER dei singoli lotti.

(**) ad esclusione dei rottami di rame per cui, in assenza della Certificazione rilasciata ai sensi del Regolamento (EU) n. 715/2013 non è ammissibile la cessazione dalla qualifica di rifiuto

Tabella per il calcolo delle garanzie finanziarie:

Capacità massima di stoccaggio rifiuti non pericolosi	4310.2 t
Capacità massima di stoccaggio rifiuti pericolosi	242.1 t

Sezione 3 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella documentazione tecnica allegata all'istanza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa dalla Società Fernova S.r.l. pervenuta il 5/09/2014, prot. n. 140048 dell'8/09/2014 e successiva documentazione integrativa.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore, si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

- 3.1) Le tipologie di rifiuti per le quali la Società Fernova S.r.l. è autorizzata ad effettuare le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva con eventuali operazioni accessorie di selezione e cernita, accorpamento (operazioni D15 ed R13, R12 degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e, limitatamente ai rottami ferrosi e non (ad esclusione dei rottami di rame), recupero (operazioni R4), sono esclusivamente quelle riportate alle Sezione 2 del presente allegato;
- 3.2) le tipologie di rifiuti, la capacità massima deposito e di trattamento dei rifiuti autorizzati sono quelle dettagliate alla precedente sezione 2;
- 3.3) gli imballaggi vuoti, si intendono tali se contenenti meno del 5 % in peso di liquido;
- 3.4) nel caso di cernita manuale dovranno essere rispettati i criteri igienico sanitari e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3.5) non è ammessa la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, così come previsto all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3.6) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
 - senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
- 3.7) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
- 3.8) i contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto;

- 3.9) tutte le aree interessate dalla messa in riserva e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente mantenute in efficienza: in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione (sia delle aree interne che delle aree esterne).
- 3.10) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale che sia assicurata una agevole manovra dei mezzi di movimentazione e ne sia garantita l'esecuzione in sicurezza;
- 3.11) presso l'impianto dovrà essere presente un dispositivo di rilevazione della radioattività che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rilevamento di sorgenti radioattive, la Società dovrà adottare le procedure previste dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011 pubblicata sul BUR del 10/11/2011;
- 3.12) nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti e a limitare per quanto tecnicamente attuabile la propagazione di emissioni diffuse;
- 3.13) i rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;
- 3.14) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
- 3.15) il conferimento in impianto di **pile ed accumulatori esausti** deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:
- 3.15.1 deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
- 3.15.2 nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- 3.15.3 i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;
- 3.15.4 presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- 3.15.5 i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;
- 3.15.6 presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal

decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;

- 3.16) in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:
- 3.16.1 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;
 - 3.16.2 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - 3.16.3 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER);
- 3.17) in materia di **rottami ferrosi e non ferrosi (limitatamente ai rottami di alluminio)**, di cui ai CER riportati in tabella di cui alla Sezione 2 del presente atto, è ammissibile la **cessazione dalla qualifica di rifiuto** con produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Consiglio UE n. 333/2011 "Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio". Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.Lvo 152/06 e s.m.i., nel rispetto dei criteri richiamati dal Regolamento succitato;
- 3.18) con riferimento ai rifiuti di cui al precedente p.to, per cui si determina la *cessazione dalla qualifica di rifiuto*, deve essere redatta la **dichiarazione di conformità** per ciascuna partita di rottami metallici (ferrosi e alluminio) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento n. 333/2011/UE;
- 3.19) la società deve provvedere a mantenere attivo il sistema di gestione della qualità così come previsto dall'art. 6 del Regolamento n. 333/2011/UE, rinnovando ogni tre anni il certificato di cui all'art. 6 comma 5 e trasmettendolo in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA **entro 30 gg dall'ottenimento**;
- 3.20) per i rottami di rame non è ammessa l'attività R4 e conseguentemente la cessazione dalla qualifica di rifiuto del materiale risultante, poiché non rispondente ai criteri della Certificazione rilasciata ai sensi del Regolamento (EU) n. 715/2013;
- 3.21) **limitatamente ai rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi (ad esclusione dei rottami di alluminio e di rame)**, di cui ai CER riportati nella Tabella della Sezione 2 del presente atto, continuano ad applicarsi i criteri di cui al D.M. 5/02/98 e s.m.i. per cui è

ammissibile la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb
- inerti, metalli ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 mm non superiori al 10% in peso delle polveri totali
- non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.Lvo 152/06 e s.m.i. Da tale trattamento è ammissibile la produzione di MPS, nel rispetto dei criteri richiamati dalla norma tecnica di riferimento costituita dal D.M. 5/02/98 e s.m.i. ovvero MPS per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO;

- 3.22) **i rifiuti di cui ai codici CER 020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione e 200302 rifiuti dei mercati** devono essere stoccati in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura e devono essere avviati agli impianti di recupero entro massimo 48 h dal ricevimento degli stessi;
- 3.23) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, compreso il Comune di Torino, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; sia inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;
- 3.24) presso l'impianto devono essere sempre disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in materia dal competente comando del Vigili del Fuoco;
- 3.25) il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;
- 3.26) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di AIA, deve essere sempre custodita anche in copia presso la sede operativa di cui all'oggetto.

Sezione 4 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ACQUE METEORICHE

Nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, il gestore dovrà attenersi alle modalità gestionali riportate nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche redatto conformemente al Regolamento Regionale 1/R, approvato da Smat con nota prot. n. 10906 del 13/02/2008, che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento .

Sezione 5 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

5.1 Situazioni di emergenza

Al verificarsi di situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatti salvi gli adempimenti previsti espressamente dalla normativa vigente, dovranno essere adottate le procedure indicate nel piano di emergenza allegato alle integrazioni pervenute in **data 4/03/2015 prot. n. 32531**. Il piano di emergenza deve, tra l'altro, prevedere:

- la comunicazione tempestiva alle autorità competenti al controllo (Città Metropolitana di Torino, ARPA e Sindaco del Comune sede dell'impianto) contenente la descrizione della problematica occorsa;
- l'indicazione delle procedure che il gestore intende mettere in atto nell'immediato e a medio-lungo termine per evitare o contenere il più possibile l'instaurarsi di situazioni di pericolo per l'ambiente e gli addetti, compresa se necessaria la sospensione delle attività di trattamento rifiuti autorizzate;
- l'indicazione delle cause di quanto occorso e degli accorgimenti tecnici e gestionali che il gestore intende attuare per evitare il verificarsi di analoghe situazioni in futuro.

5.2 Modifiche dell'impianto o variazione del gestore

Per le modifiche dell'impianto e per le variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

5.3 Cessazione definitiva dell'attività

Il gestore deve comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) mediante posta elettronica certificata, PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data al recupero/ smaltimento di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di gestione rifiuti, secondo un **piano di dismissione** che dovrà essere **inviato** al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione**. Il piano dovrà essere aggiornato contestualmente a rilevanti variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;

Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere b) e e), il Gestore deve inoltre:

- valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
- eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza alle attività autorizzate.

Sezione 6 LAY OUT DELL'IMPIANTO



Sezione 7 PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi degli artt. n. 29 sexies comma 6 e n. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore **deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno** al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune sede dell'impianto, una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

7.1 Rifiuti

- quantitativo di ciascun rifiuto ritirato nell'anno solare precedente a quello di invio della relazione medesima;
- quantitativo di ciascun rifiuto in uscita dall'insediamento nell'anno solare precedente a quello di invio;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

7.2 Sistemi di contenimento serbatoi/vasche di deposito

Esecuzione, con frequenza annuale di una prova di tenuta idraulica sui bacini/vasche a servizio dei depositi di sostanze/rifiuti liquidi

7.3 Energia

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate al punto 7.1.1.4 dell'allegato 5 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Fer Nova srl con istanza di AIA in data 5/09/2014 , prot. n. 140048 dell'8/09/2014.

7.4 Consumo risorsa idrica

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate al punto 7.1.1.3 dell'allegato 5 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Fer Nova srl con istanza di AIA in data 5/09/2014 , prot. n. 140048 dell'8/09/2014.

7.5 Consumo combustibili

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate al punto 7.1.2 dell'allegato 5 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Fer Nova srl con istanza di AIA in data 5/09/2014 , prot. n. 140048 dell'8/09/2014.

7.6 Rumore

La società deve provvedere ad effettuare campagne di misurazioni con cadenza biennale o, qualora intervengano delle modifiche all'impianto, entro 30 gg dal termine dei lavori di modifica, secondo le specifiche riportate al punto 8 dell'allegato 5 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Fer-Nova srl con istanza di AIA in data 5/09/2014 , prot. n. 140048 dell'8/09/2014.

7.7 Acque meteoriche a valle del trattamento.

Trasmissione (anche a Smat) di copia dei certificati analitici relativi alle analisi effettuate annualmente su un campione di acqua prelevato a valle del sistema di trattamento, con la determinazione dei seguenti parametri chimico-fisici:

pH, COD, P tot, materiali sedimentabili, materiali sospesi totali, Cr totale, Cr (VI), Fe (come Fe), Pb totale, Zn (come Zn), idrocarburi totali.

7.8 Aree di stoccaggio

Trasmissione di relazione tecnica descrittiva relativa alle operazioni di verifica annuale di integrità di serbatoi/vasche/platee e bacini di contenimento, secondo le specifiche riportate al punto 9.1.2 dell'allegato 5 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Fer Nova srl con istanza di AIA in data 5/09/2014, prot. n. 140048 dell'8/09/2014.

7.9 Sistemi di contenimento serbatoi/vasche di deposito

Esecuzione, con frequenza annuale di una prova di tenuta idraulica sui bacini/vasche a servizio dei depositi di sostanze/rifiuti liquidi

7.10 Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3.

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 con frequenza triennale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto;
- verifica dell'impatto acustico generato dall'attività tramite l'esecuzione di un rilievo fonometrico nell'arco di validità dell'AIA.